

Diritto del p.m. ad essere informato in sede di udienza pubblica sui motivi dell'assenza di un giudice collegiale e sulla sussistenza di forme di controllo.

(Risposta a quesito del 5 settembre 2000)

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 5 settembre 2000, esaminato il quesito in oggetto indicato, ha adottato la seguente deliberazione:

<<Con nota del 22-30.5.2000 è stato sottoposto al C.S.M. il quesito in oggetto, la cui trattazione è stata devoluta all'esame della VI Commissione.

L'esame della richiesta rivolta al C.S.M. pone in luce come il Presidente del Tribunale di Busto Arsizio esponga il proprio interrogativo facendo espresso riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia di tutela dei dati personali, sollecitando così il Consiglio ha offrire una lettura interpretativa di tali norme.

In proposito deve osservarsi come una pronuncia interpretativa di disposizioni legislative esuli dai compiti di autogoverno propri del Consiglio e quindi sotto tale profilo meramente interpretativo non può esservi luogo a provvedere se non nel senso di ritenere che nella fattispecie in esame osti ad una diffusione dei dati personali il disposto dell'art.9 lett. d) L. 31.12.1996 n.675.

La questione può e deve essere esaminata, invece, sotto il diverso e sì pertinente aspetto delle modalità di organizzazione degli uffici giudiziari.

Le ragioni dell'assenza di un magistrato in servizio presso il Tribunale, infatti, rilevano all'interno dell'Ufficio di appartenenza, e delle stesse devono avere contezza, secondo le rispettive competenze il Presidente della Corte di Appello, il Presidente del Tribunale, il Presidente della Sezione cui è assegnato il magistrato stesso, il Presidente del Collegio, non solo in relazione alle disposizioni che disciplinano il rapporto di servizio di pubblico impiego tra il magistrato e l'Amministrazione, ma perché, alla luce delle stesse e della qualificazione tecnica dell'assenza (congedo ordinario, congedo straordinario obbligatorio o facoltativo...) possono essere svolte attività di accertamento della fondatezza delle ragioni prospettate e devono assumersi gli opportuni provvedimenti per garantire la funzionalità dell'Ufficio, secondo quanto previsto dalle disposizioni tabellari.

Quindi nessuna competenza organizzativa, né di controllo può raffigurarsi in capo al Sostituto Procuratore della Repubblica che presenzi l'udienza penale.

Il Consiglio, pertanto

delibera

di rispondere al quesito posto dal Presidente del Tribunale di Busto Arsizio nei termini sopra indicati>>.